

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di reclutamento del personale del settore AFAM;

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, il comma 01;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 270;

VISTO l'articolo 1, comma 27, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 del recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo, ai sensi del quale *“Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera, e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”*;

VISTA l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto AFAM in data ...;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a. per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- b. per Istituzioni, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
- c. per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d. per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- e. per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
- f. per settori artistico-disciplinari, gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

Art. 2
(Programmazione del personale)

1. Le Istituzioni, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con la propria dotazione organica e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato.
2. La programmazione del personale di cui al comma 1 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque non oltre il mese di aprile, o del successivo bilancio di previsione, nonché in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale.
3. La programmazione del personale di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica, si conforma ai seguenti criteri:

- a. possibilità di convertire, in assenza degli aventi titolo collocati nelle graduatorie di cui alle lettere e) e f) p.to i) e dei vincitori delle procedure di reclutamento di cui alla lettera f) p.to ii), nonché delle stabilizzazioni di cui alla lettera g), i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle Istituzioni;
- b. possibilità di convertire, in assenza degli aventi titolo collocati nelle graduatorie di cui alle lettere e) e f) p.to i) e dei vincitori delle procedure di reclutamento di cui alla lettera f) p.to ii), nonché delle stabilizzazioni di cui alla lettera g), cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione è attuata nel rispetto del limite annuo del 30 per cento delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui è stata approvata la programmazione del personale di cui al comma 1 e con un numero minimo di cattedre convertite pari ad uno;
- c. possibilità di destinare al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, in conformità alle facoltà assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico ed entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una spesa complessiva, calcolata parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del professore di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata tabella 1, pari alla somma del:
 - i. 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio certe dell'anno accademico di riferimento;
 - ii. 50% della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore;
- d. possibilità di riservare, nell'ambito del triennio di programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, il limite massimo del 15% del budget per assunzioni a tempo indeterminato a bandi per trasferimento di personale già in servizio in altre Istituzioni nella medesima qualifica ai sensi dell'articolo 5;
- e. obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il 35% del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano, nell'ordine, nelle seguenti graduatorie per soli titoli:
 - i. graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - ii. graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni;
 - iii. graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

- f. obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il 35% del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultino, nell'ordine:
 - i. nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
 - ii. vincitori delle procedure di reclutamento per esami e titoli di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Nell'ambito di tali procedure almeno il 10% e non più del 50% del budget è riservato a professori a tempo indeterminato di seconda fascia in servizio da almeno 3 anni accademici;
 - g. obbligo per la singola Istituzione, entro i limiti di cui alla lettera c) e con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020 relativamente agli aa.aa. 2018/19 – 2019/20 e 2020/21, di destinare una quota minima del 10% del budget di cui alla lettera c) all'assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - i. risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in vigore del presente regolamento con contratti a tempo determinato presso l'Istituzione che procede all'assunzione;
 - ii. sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione;
 - iii. abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM;
4. I criteri di cui al comma 3 non si applicano per il reclutamento dei docenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), in ragione delle peculiarità didattiche e organizzative degli stessi.
5. Tenuto conto delle rispettive peculiarità didattiche e organizzative e a condizione che il bilancio dell'Istituzione non presenti situazioni di disavanzo:
- a. i Conservatori di musica, le Accademie statali di belle arti e l'Accademia nazionale di danza, in aggiunta alle eventuali assegnazioni specificamente disposte da altri enti pubblici o privati, possono destinare annualmente una somma non superiore al 15% delle entrate correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento tramite le procedure di cui all'articolo 7;
 - b. l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), in aggiunta alle eventuali assegnazioni specificamente disposte da altri enti pubblici o privati, possono destinare annualmente una somma non superiore al 75% delle entrate correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento tramite le procedure di cui all'articolo 7.
6. Nell'ambito delle assunzioni riferite alle graduatorie nazionali di cui al comma 3, lettere e) e f) punto i), l'avente titolo a cui viene proposta l'assunzione da parte dell'Istituzione ha 15 giorni di tempo per accettare la presa di servizio, che in ogni caso avviene con l'inizio dell'anno

accademico immediatamente successivo; in caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato, il docente è depennato dalle graduatorie nazionali per il relativo settore artistico-disciplinare; in caso di rinuncia o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la permanenza nella graduatoria nazionale.

7.

8. Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente comma: "La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica".

Art. 3

(Collaborazioni tra Istituzioni)

1. Le Istituzioni, in coerenza con le proprie finalità, tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni e accordi finalizzati a:
- programmare procedure di reclutamento comuni;
 - utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso dello stesso.

Art. 4

(Procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, le Istituzioni disciplinano, con proprio regolamento, le nuove procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, attraverso selezioni pubbliche per titoli ed esami, formulando al termine una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, dove il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
- indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare e relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, ed i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale;
 - pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero, nonché pubblicazione dell'avviso di adozione degli stessi in Gazzetta Ufficiale;
 - previsione di commissioni giudicatrici composte da tre membri esterni all'Istituzione, nominati con decreto del direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, di cui:
 - uno individuato con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una rosa di almeno quattro nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della valutazione comparativa, in possesso dei seguenti requisiti di elevata qualificazione:

1. appartenenza al ruolo della I fascia da almeno 3 anni;
 2. assenza, almeno negli ultimi 3 anni, di rapporti di servizio con l'Istituzione;
- ii. due sorteggiati dal Ministero, di cui uno al quale affidare il ruolo di presidente, nell'ambito di un albo appositamente costituito con validità triennale e composto da soggetti, di cui almeno uno appartenente alle Istituzioni AFAM, di comprovata competenza nel settore artistico-disciplinare attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1. appartenere al ruolo della I fascia dei docenti AFAM da almeno 5 anni ed aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso;
 2. essere appartenuti al ruolo della I fascia dei docenti AFAM per almeno 10 anni per il personale collocato in quiescenza e aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso;
 3. aver svolto qualificate attività professionali in campo artistico in materie attinenti la disciplina del concorso;
 4. essere professori universitari appartenenti almeno alla II fascia della docenza universitaria in materie attinenti alla disciplina del concorso;
- d. partecipazione alle procedure selezione di coloro che siano in possesso almeno del diploma accademico di I livello o di laurea;
- e. valutazione dei seguenti titoli, cui riservare almeno 50 punti:
1. presenza nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2, comma 3, lettere e) e f), anche graduando il punteggio in relazione all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (massimo 10 punti);
 2. titoli di studio e culturali di alta qualificazione (minimo 10 punti);
 3. attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti 5 anni o con contratti a tempo indeterminato di II fascia, con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 5 punti);
 4. qualificate esperienze a livello nazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti);
 5. qualificate esperienze a livello internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti);
 6. premi e riconoscimenti nazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti);
 7. premi e riconoscimenti internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti).
- f. svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento, cui riservare almeno 40 punti, della durata di 45 minuti, cui sono ammessi esclusivamente i candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli;
- g. previsione che, dieci giorni prima dello svolgimento della prova didattica di cui alla lettera f), i candidati che sono ammessi alla stessa scelgano un tema tra i due sorteggiati nell'ambito di una terna di argomenti predisposti dalla commissione in fase di

determinazione dei criteri di valutazione dei candidati, attinenti al settore artistico-disciplinare;

- h. previsione che, nell'ambito della valutazione dei titoli e della prova didattica, laddove pertinente, la commissione utilizzi come criteri di riferimento per esprimere le proprie valutazioni:
 - i. l'originalità dei contenuti, della ricerca e della produzione, delle competenze disciplinari e metodologiche anche in relazione alla evoluzione dei linguaggi;
 - ii. la congruità e la continuità temporale dell'attività professionale con il settore artistico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione;
 - iii. la qualità dei risultati e delle esperienze, valorizzando in particolare quelli ottenuti in ambito internazionale;
- i. previsione che, in caso di comprovata indisponibilità di docenti titolari delle discipline oggetto delle valutazioni comparative, le Istituzioni possano individuare il soggetto tra i docenti titolari di altro settore della stessa area disciplinare;
- j. partecipazione obbligatoria ai lavori delle commissioni per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- k. incompatibilità, per i membri del CNAM, i presidenti e i direttori delle Istituzioni del sistema artistico e musicale, ad essere componenti delle commissioni giudicatrici;
- l. divieto per i componenti delle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni nella stessa Istituzione, per un periodo di due anni decorrente dalla data del decreto di nomina;
- m. previsione che la partecipazione a commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese a carico delle singole Istituzioni;
- n. previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;
- o. applicazione delle incompatibilità di cui all'articolo 51 c.p.c.;
- p. previsione che dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di 30 giorni per la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione dei commissari; inammissibilità di istanze di ricasazione una volta decorso tale termine;
- q. previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa dei candidati, che vengono pubblicizzati mediante affissione all'albo dell'Istituzione e sul sito istituzionale, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori;
- r. previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del direttore dell'Istituzione che ha indetto la procedura;

- s. previsione che il giudizio della commissione, distinto per ciascun candidato, attenga alla valutazione del curriculum ed alla prova didattica e che al termine dei lavori la commissione, tenuto conto dei giudizi individuali espressi su ciascun candidato, proceda alla valutazione comparativa degli stessi e con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, individui il vincitore della selezione;
 - t. previsione che il direttore con proprio decreto accerti, entro trenta giorni dalla trasmissione dei verbali, la regolarità degli atti e provveda all'assunzione del designato, previa delibera del consiglio di amministrazione; nel caso in cui riscontri irregolarità, il direttore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine non superiore a 30 giorni per il riesame.
2. Nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2 le Istituzioni possono procedere, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, al reclutamento a tempo indeterminato di professori di prima fascia mediante procedure di valutazione comparativa, disciplinate ai sensi del comma 1. Tali procedure devono essere riservate, per un budget pari ad almeno il 10% e comunque entro il limite massimo del 50% a docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici e possono altresì essere riservate per un budget non superiore al 20% a professori a tempo indeterminato di prima fascia appartenenti a diversi settori artistico-disciplinari.

Art. 5

(Trasferimenti di personale docente di ruolo)

- 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, le istituzioni, disciplinano i trasferimenti del personale docente in servizio a tempo indeterminato, assicurando la valutazione comparativa dei candidati attraverso procedure riservate a coloro che hanno maturato almeno tre anni accademici di permanenza nelle istituzioni AFAM, anche se in aspettativa ai sensi della normativa vigente.
- 2. Ai fini del presente articolo si utilizzano i principi e criteri di cui all'articolo 4 con l'unica eccezione riguardante i titoli che sono graduati come di seguito indicato. Titoli (minimo 70 punti):
 - a. attività di insegnamento svolta con contratti a tempo indeterminato o determinato nei precedenti 5 anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso (minimo 10 punti);
 - b. qualificate esperienze a livello nazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti);
 - c. qualificate esperienze a livello internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti);
 - d. premi e riconoscimenti nazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti);
 - e. premi e riconoscimenti internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti);
 - f. anzianità di servizio a tempo indeterminato (minimo 10 punti);
 - g. esigenze certificate di ricongiungimento familiare (minimo 10 punti).

Art. 6

(Reclutamento del personale docente a tempo determinato)

1. Dall'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici.
2. I contratti di cui al comma 1 sono attribuiti a coloro che risultano, nell'ordine, nelle seguenti graduatorie:
 - a. graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - b. graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
 - c. graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni;
 - d. graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
3. Dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui al comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni, con proprio regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
 - a. individuazione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare e relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, ed i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione;
 - b. previsione che le procedure di selezione siano per titoli e prova didattica o, in ragione delle peculiarità dell'insegnamento e a seguito di motivata decisione del Consiglio di amministrazione, esclusivamente per titoli o esclusivamente a seguito di prova didattica; nel caso di selezione per titoli e prova didattica il punteggio massimo complessivo, pari a 100 punti, deve essere riservato per almeno 40 punti ai titoli e almeno 40 punti alla prova didattica.
 - c. pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero;
 - d. partecipazione alle procedure di coloro che siano in possesso almeno di diploma accademico di I livello o di laurea;
 - e. nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono ritenuti valutabili i seguenti titoli:
 - i. eventuale presenza in graduatorie nazionali ad esaurimento a tempo indeterminato su un settore artistico disciplinare ritenuto affine;
 - ii. titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
 - iii. attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti 5 anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso;

- iv. qualificate esperienze a livello nazionale e/o internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni;
 - v. premi e riconoscimenti nazionali e/o internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni;
- f. previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da 3 componenti, di cui almeno uno esterno all'istituzione, individuati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una rosa di almeno sei nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione, in possesso dei seguenti requisiti di elevata qualificazione:
- 1. appartenenza al ruolo della I fascia da almeno 3 anni;
 - 2. assenza, almeno negli ultimi 3 anni, di rapporti di servizio con l'Istituzione;
- g. previsione che per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applichino i principi previsti dall'articolo 4.

Art. 7

(Incarichi di insegnamento)

1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione e comunque per un impegno annuale non superiore al 70 per cento dell'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, nel limite previsto dall'articolo 2, comma 5, attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile secondo le seguenti modalità:
 - a. conferimento di incarichi a titolo gratuito o retribuito di durata non superiore ad un triennio con esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale;
 - b. espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.
2. Con decreto del Ministro sono definiti gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Nel caso in cui gli incarichi di insegnamento siano conferiti, su posti vacanti e disponibili, al personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero per la parte riguardante le spese per supplenze annuali o brevi.

Art. 8

(Reclutamento del personale amministrativo e tecnico)

1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico è informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.
2. I requisiti generali per la partecipazione alle procedure concorsuali e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano:
 - a. i profili professionali richiesti con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituzione;
 - b. i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;
 - c. i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno i due terzi del punteggio alle prove.
4. È demandata all'autonomia delle singole Istituzioni la possibilità di riservare specifici posti a procedure di trasferimento a favore di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso altre Istituzioni attraverso procedure comparative basate esclusivamente sui titoli dei candidati.
5. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa delibera del Consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

Art. 9

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. La tabella 1 di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), allegata al presente decreto, è aggiornata con cadenza triennale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
 - a. l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge di 8 novembre 2013, n. 128;
 - b. l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
 - c. l'articolo 3 della Legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA 1**INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE
A TEMPO INDETERMINATO**

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 49.822	1,00
DOCENTE II FASCIA	€ 42.783	0,86
EP 2	€ 49.232	0,99
EP 1	€ 43.719	0,88
COLLABORATORE	€ 32.899	0,66
ASSISTENTE	€ 30.541	0,61
COADIUTORE	€ 26.763	0,54

**INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE
A TEMPO DETERMINATO**

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 41.563	0,83
DOCENTE II FASCIA	€ 35.425	0,71
EP 2	€ 41.487	0,83
EP 1	€ 36.483	0,73
COLLABORATORE	€ 28.589	0,57
ASSISTENTE	€ 26.727	0,54
COADIUTORE	€ 23.812	0,48